

Giurisprudenza

## Rassegna giurisprudenziale del 21 luglio 2005

21 Luglio 2005



Estremi: n. 39/09/05 del 5 gennaio 2005, depositata il 15 giugno 2005

Argomento: Sanzione amministrativa per indebito percepimento di aiuti comunitari - Cartella di pagamento - Difetto di giurisdizione del giudice tributario

Il giudice tributario non è competente a deliberare in ordine alla legittimità di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza - ingiunzione per indebito percepimento di aiuti comunitari al consumo di olio d'oliva.

Ai fini della delimitazione della giurisdizione delle commissioni tributarie, è necessario riferirsi al combinato disposto degli articoli 2 del Dlgs n. 546/1992 (come modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 448/2001, che ha ampliato le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria) e 19 del medesimo decreto, in base al quale si desume che l'anzidetto oggetto della giurisdizione tributaria è riferibile a un atto tipico concernente le entrate di natura tributaria. Nella fattispecie sottoposta all'esame della Commissione regionale, si controverte su un atto (la cartella di pagamento) emesso per ottenere la riscossione di un credito non tributario; ne deriva che l'impugnativa avverso tale atto non può essere promossa innanzi al giudice tributario.

In senso conforme si è espressa la Corte di cassazione, che ha avuto modo di precisare che la tutela per le entrate patrimoniali dello Stato non aventi natura tributaria può e deve essere fatta valere con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

In base a tale principio, la Commissione ha riformato la sentenza con cui i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso proposto dal socio-amministratore di un oleificio avverso la cartella recante l'iscrizione a ruolo della sanzione per indebito percepimento di aiuti comunitari (già comminata con provvedimento - ingiunzione) e relativa maggiorazione per ritardato pagamento.

Estremi: n. 44/05/05 del 16 maggio 2005

Argomento: Imposta di successione - Rettifica e liquidazione - Valutazione della potenzialità edificatoria dei suoli

E' illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione per imposta complementare di successione con cui l'ufficio aveva elevato il valore finale di terreni caduti in successione, emesso senza tenere in debita considerazione che i terreni oggetto di denuncia di successione erano in parte non edificabili e in parte ricadenti in piani particolareggiati che avevano perso efficacia per decorso decennio dalla loro approvazione senza che vi fosse stato intervento e/o insediamento.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione regionale, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, ha ritenuto corretti i valori attribuiti ai terreni in sede di dichiarazione di successione e ha, quindi, riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato attribuito ai suoli in contestazione un valore intermedio tra quello denunciato dal contribuente e quello attribuito dall'Amministrazione in rettifica.

Estremi: n. 45/05/05 del 16 maggio 2005

Argomento: Contenzioso - Ricorso avverso ruolo del Centro di servizio - Improcedibilità per mancata spedizione del ricorso al Centro di servizio

In caso di ruolo formato dal Centro di servizio, l'impugnativa deve essere promossa rispettando la procedura prevista dall'articolo 10 del Dpr n. 787/1980, in base al quale il ricorso deve essere spedito in originale al Centro di Servizio e, decorsi sei mesi e prima di due anni dalla citata spedizione, deve esserne depositata copia presso la competente Commissione tributaria provinciale.

Il mancato rispetto della procedura descritta determina l'improcedibilità del ricorso irritualmente proposto.

In base a tale principio, la Commissione regionale della Puglia ha accolto l'appello proposto dall'ufficio, dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto senza rispettare le modalità dettate dal richiamato articolo 10 del Dpr n. 787/80.

Estremi: n. 46/05/05 del 23 maggio 2005

Argomento: Riscossione - Rimborso di ritenute d'acconto Irpef - Decadenza del termine di cui all'articolo 38 del Dpr n. 602/1973

L'istanza presentata dal contribuente al fine di ottenere il rimborso delle maggiori ritenute d'acconto versate dal sostituto d'imposta sulla indennità d'incentivo corrisposta nell'anno 1998 è sottoposta al termine decadenziale di 18 mesi, decorrenti dalla data in cui le ritenute sono state operate. Ciò in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, del Dpr n. 602/1973, nel testo in vigore all'epoca cui i fatti si riferiscono.

Risulta tardiva, pertanto, l'istanza presentata oltre il richiamato termine di 18 mesi, né può essere invocato l'articolo 1, comma 5, della legge n. 133/1999 citato dal contribuente, che avrebbe esteso il termine di decadenza da 18 a 48 mesi; i beneficiari di tale estensione, infatti, sono soltanto i soggetti (datori di lavoro diversi dalle Amministrazioni statali) che hanno effettuato versamenti diretti superiori al dovuto; non, quindi, i percipienti delle somme soggette a ritenuta.

Per questi ultimi - tra i quali rientra il contribuente appellato - il beneficio dell'estensione del termine di decadenza da 18 a 48 mesi è stato introdotto successivamente, ovvero con l'articolo 34, comma 6, della legge n. 388/2000, entrata in vigore quando era ormai decorso l'originario termine di 18 mesi entro i quali il contribuente in esame avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso.

Va accolto, pertanto, a giudizio della Commissione regionale, l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto avverso il silenzio - rifiuto formatosi in ordine a un'istanza di rimborso di ritenute d'acconto subite presentata oltre il termine di 18 mesi dalla data in cui le ritenute erano state operate dal sostituto d'imposta.

di

**Manuela Norcia**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/rassegna-giurisprudenziale-del-21-luglio-2005>